

Accordo ex Art.15 L.7/8/1990 N.241

tra

il Comune DI TORINO

e

la Città Metropolitana DI TORINO

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON Metro)

L'anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di agosto, in modalità digitale, è stipulato il presente Accordo

tra:

IL COMUNE DI TORINO, codice fiscale n. 00514490010, rappresentato da Gianfranco Presutti nato a Torino il 8/8/1961, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Via Braccini 2 ed autorizzato alla stipula del presente atto con delibera della Giunta Comunale n.513 del 15 giugno 2021,

e

LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, codice fiscale n. 01907990012, rappresentata da Claudio Schiari, nato a Susa, il 28/04/1960, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Inghilterra 7, ed autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto del Sindaco metropolitano n. 127 del 28 luglio 2021,

nel seguito indicati anche come "le Parti"

PREMESSO CHE

- il Comune di Torino è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON Metro), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)4998 del 14.07.2015 e finanziato dai fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- tale Programma è attuato a livello territoriale dall'Autorità Urbana (AU), identificata nel Comune capoluogo dell'area metropolitana e delegata a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai sensi degli articoli 2, par. 18, e 123, commi 6 e 7, del Reg. (UE) 1303/2013;
- l'Agenzia per la Coesione Territoriale è stata designata Autorità di Gestione (AdG) del Programma ai sensi degli articoli 123 ss. del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- il Comune di Torino è destinatario dei fondi di React-EU che integrano il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON Metro);
- Con Nota 9515 del 20 luglio 2021 l'AdG ha destinato al Comune di Torino risorse finanziarie aggiuntive REACT EU per un totale di Euro 81.910.519,88.
- Le risorse di cui al punto precedente sono dettagliate e approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 710 del 30 luglio 2021;
- il Comune di Torino intende destinare una quota significativa delle risorse aggiuntive sopracitate alla riqualificazione energetica di alcuni edifici scolastici, in coerenza con l'obiettivo di assicurare maggiore sostenibilità ed efficienza energetica e ambientale previsto dal PO;
- la Città Metropolitana è proprietaria o titolare di diritto d'uso ex lege 23/96, degli edifici scolastici da riqualificare, ed è quindi titolare di competenze specifiche per la realizzazione dell'operazione;
- in conseguenza di quanto riportato al punto precedente il Comune di Torino ha richiesto alla Città Metropolitana una proposta progettuale per l'espletamento delle azioni di cui si compongono le operazioni da realizzare;
- l'Organismo Intermedio ha verificato la coerenza programmatica e l'ammissibilità dei progetti e ha provveduto all'accertamento della capacità operativa, amministrativa e finanziaria dell'Amministrazione proponente di realizzare con efficacia le operazioni proposte;
- Con provvedimenti n. 1487 – 1488 – 1489- 1490 – 1491 del 11 agosto 2021 le operazioni sono state riconosciute ammissibili al finanziamento da parte dell'OI.

Considerato che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- entrambe le Parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo, in particolare la Città Metropolitana ha la necessità di riqualificare cinque edifici scolastici, il Comune manifesta l'interesse a finanziare tali interventi che risultano coerenti rispetto al Piano Operativo e rientrano nella tipologia di operazioni finanziabili nell'ambito di React-EU; inoltre l'offerta di edifici scolastici adeguati, sicuri ed efficienti per l'utenza che si persegue con la realizzazione dell'operazione rientra tra gli obiettivi del Comune e della Città Metropolitana;
- l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1. Oggetto della collaborazione

Le Parti si danno reciprocamente atto che con la firma del presente Accordo si stabiliscono i rapporti reciproci e gli adempimenti necessari alla corretta realizzazione e rendicontazione dei seguenti interventi di Riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo:

- **LICEO CLASSICO ALFIERI, c.so Dante 80, Torino**
- **L.S. CARLO CATTANEO, Via Sostegno 41/10, Torino.**
- **I.I.S COPERNICO – LUXEMBURG C.so Caio Plinio 2/6 Torino**
- **LICEO CLASSICO GIOBERTI, via Sant'Ottavio 9, Torino**
- **LICEO ARTISTICO ALDO PASSONI, via Della Cittadella 3, Torino**

dettagliati all'interno delle relative schede Progetto e schede Criteri di ammissione

Articolo 2. Responsabili dell'Accordo

Il Comune di Torino e la Città Metropolitana svolgeranno l'attività rispettivamente sotto la direzione del Dott. Gianfranco Presutti, Responsabile dell'OI / Direttore Dipartimento Progetti Programmazione Comunitaria e nazionale e dell'Arch. Claudio Schiari, Direttore del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità, ad essi compete anche la responsabilità dei rapporti reciproci.

Articolo 3. Modalità generali di svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo

Al fine di dare attuazione a quanto previsto all'art.1, la Città Metropolitana e il Comune si impegnano a collaborare per la realizzazione degli interventi indicati all'art.1 e in particolare nelle attività di propria competenza a:

- garantire ogni forma utile di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nell'implementazione dell'Accordo;
- rimuovere ogni ostacolo amministrativo e procedurale alle stesse imputabile;
- dare piena attuazione, nella realizzazione dell'intervento, alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari, nazionali e regionali di riferimento.

Articolo 4. Ruoli e funzioni delle parti ai fini dell'attuazione

La Città Metropolitana in qualità di proprietario o titolare di diritto d'uso ex lege 23/96 degli edifici scolastici da riqualificare, è identificata quale soggetto beneficiario dell'intervento.

In considerazione di tale qualifica sono in capo a quest'ultima tutte le attività relative all'attuazione che dovrà svolgere assicurando il pieno rispetto di tutte le regole previste dalle Direttive, dai Regolamenti, dai Manuali e dagli altri atti regolatori, comunque denominati, stabiliti per il Programma Operativo Città Metropolitane 2014 - 2020 dall'Autorità di Gestione o da altra Autorità, oltre che dall'Autorità Urbana, conformemente al Programma.

La Città Metropolitana, in particolare svolge:

- la funzione di stazione appaltante, in conformità alla normativa in materia di appalti pubblici e gestisce i rapporti contrattuali con l'aggiudicatario;
- le attività di rendicontazione dei fondi, con le modalità previste dal Programma e secondo quanto dettagliato nel documento informativo per i beneficiari allegato ai documenti per l'ammissione a finanziamento;

Il Comune di Torino, in qualità di Organismo Intermedio, è responsabile del sistema di gestione e controllo dell'intervento in conformità con quanto previsto dai dettati legislativi e dalle Linee guida nazionali e UE pertinenti.

L'utilizzo delle economie che si genereranno a seguito dell'espletamento delle gare e dell'attuazione progettuale dovrà essere concordato tra le Parti.

Articolo 5. Modalità di gestione dei fondi

La Città Metropolitana dovrà provvedere direttamente al pagamento delle fatture degli operatori economici.

Ai fini del rimborso delle spese già sostenute dai Beneficiari in attuazione dell'operazione, il Comune presenta all'AdG una Domanda di Rimborso Aggregata (DDRA), previo accertamento, verifica e validazione delle evidenze documentali dei costi sostenuti e confermati dall'attività di autocontrollo da parte del Beneficiario stesso. Tale richiesta è inoltrata all'AdG per il tramite del Sistema Informativo DELFI unitamente alle evidenze delle verifiche eseguite dall'OI ai fini dell'accertamento della regolarità ed ammissibilità della spesa sostenuta dal Beneficiario e dai pertinenti documenti giustificativi corrispondenti (es. fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente).

L'AdG – nei limiti delle risorse del Programma disponibili sul proprio conto di contabilità speciale a titolo di prefinanziamento iniziale/annuale ed a seguito dei pagamenti intermedi, seguendo l'ordine cronologico delle richieste pervenute, e previo espletamento da parte dell'Ufficio 7 dei controlli di I livello, volti ad accertare la regolarità e l'ammissibilità della spesa rendicontata provvederà a trasferire le somme richieste sul conto di tesoreria del Comune.

Il trasferimento delle risorse al Beneficiario è subordinato all'incasso delle risorse oggetto della specifica rendicontazione e all'esito positivo dei controlli di primo livello.

Articolo 6. Durata dell'Accordo

L'Accordo avrà efficacia tra le Parti dal momento della sottoscrizione e per la durata complessiva relativa all'attuazione del progetto e comunque non oltre il termine del 31 Dicembre 2023 previsto per la conclusione del Programma Operativo.

Articolo 7. Definizione delle controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il TAR Regione Piemonte competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Articolo 8. Registrazione Accordo

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda, allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale come disposto dall'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 ed ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Articolo 9. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rinvia, unitamente alla normativa vigente, a quanto già stabilito dal Piano Operativo approvato nonché ai successivi provvedimenti da adottarsi da parte dei Direttori competenti.

Torino lì 11 agosto 2021

per il COMUNE DI TORINO

per la CITTÀ METROPOLITANA TORINO